

**LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 23-03-2004**

**REGIONE PIEMONTE**

**Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).**

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 12 del 25 marzo 2004**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

**ARTICOLO 1**

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) e' sostituita dalla seguente:

"c) gli impianti che impiegano piu' sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;".

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 23 marzo 2004

Enzo Ghigo